SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2249)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1962

Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425

Onorevoli Senatori. — Con legge 26 marzo 1958, n. 425, fu approvato il nuovo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Dall'esperienza dei primi anni di applicazione della legge è emersa la necessità di apportare talune modificazioni, in particolare a norme che riguardano il trattamento del personale.

* * *

Artt. 1 e 2. — Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 dello stato giuridico, che ha apportato innovazioni nel sistema della liquidazione del trattamento eccezionale di quiescenza, hanno dato luogo, in

sede di applicazione, a dubbi interpretativi e precisamente:

- a) sulla determinazione degli elementi di confronto per stabilire il trattamento più favorevole;
- b) sulla definitività o meno del trattamento da assegnare.

Difatti, per il punto a), si rileva che, sebbene la disposizione indichi, quale termine di confronto, il solo trattamento infortunistico e non anche quello pensionistico, è sembrato ovvio dover considerare, per la tecnica stessa della liquidazione, l'insieme degli emolumenti previsti dalle norme regolanti le due materie, altrimenti sarebbe mancato il termine di confronto per

gli esoneri per causa di servizio senza titolo a trattamento infortunistico.

Circa il punto b), poi, è da osservare che non sempre il trattamento iniziale più favorevole si mantiene tale nel tempo, sia per le disposizioni legislative che possono intervenire successivamente in materia di pensioni e non anche in quella sugli infortuni e viceversa, sia per le modificazioni del nucleo familiare (raggiungimento maggiore età dei figli, matrimonio, morte, eccetera).

È indubbio che la determinazione dell'Amministrazione per il trattamento più favorevole è sostitutiva della scelta e manifestazione di volontà della parte interessata; tuttavia, per eliminare ogni possibilità di equivoco, sembra opportuno, per la certezza dei rapporti giuridici, che il principio della definitività del trattamento, determinato all'atto dell'insorgenza del diritto, venga sancito dalla legge.

In relazione a quanto sopra si è predisposta la sostituzione del secondo e terzo comma dell'articolo 91 dello stato giuridico del personale ferroviario e nel nuovo testo si è richiamata anche la valutazione degli speciali assegni previsti per i superinvalidi, qualunque sia il trattamento da assegnare, in quanto detti assegni sono attribuiti non a titolo di pensione, bensì di cura, di assistenza e di accompagnamento in caso di grave infermità.

Con l'occasione, per realizzare parità di trattamento tra i vecchi e i nuovi pensionati, si è ritenuto necessario estendere il beneficio in questione ai casi di cessazione verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dello stato giuridico.

Si è inserita, infine, una disposizione che prevede termini di decadenza della richiesta del trattamento di pensione eccezionale, che, come è noto, avviene su domanda dell'interessato, salvo per quanto attiene gli esoneri per inabilità fisica i quali sono già regolati dalle speciali norme di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge n. 2373 del 1919. Difatti, le norme pensionistiche vigenti non stabiliscono alcun termine entro il quale gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, produrre la relativa istanza; ciò dà luogo a gravissimi inconvenienti quando le richieste si riferiscono a cessazioni

avvenute a molta distanza di tempo (10-12 anni).

Per questi motivi si è stabilito un termine entro cui il diritto deve esercitarsi, in analogia con quanto vige per le pensioni di guerra.

Art. 3. — La tabella degli stipendi previsti per i dipendenti delle Amministrazioni statali — con effetto dal 1º luglio 1956 — annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, stabilisce che gli stipendi stessi sono suscettibili di aumenti costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nella stessa qualifica.

L'articolo 1 del citato decreto stabilisce, al quarto comma, che, in caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale previsto per la nuova qualifica sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento. Tale norma è stata ripetuta nei provvedimenti legislativi che hanno approvato lo stato giuridico del personale delle varie Amministrazioni dello Stato.

Peraltro il quinto comma dell'articolo 1 del citato decreto disponeva che, nella prima applicazione del provvedimento stesso, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio, doveva tenersi conto soltanto dell'anzianità maturata nella qualifica rivestita al 1º luglio 1956.

Tale norma, giusta le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, era applicabile, ai fini della riliquidazione delle pensioni, anche nei confronti del personale cessato dal servizio anteriormente al 1º luglio 1956, con riferimento alla anzianità maturata nella qualifica rivestita alla data di cessazione dal servizio.

Pertanto l'applicazione della ripetuta norma nei confronti dei dipendenti in servizio e in quiescenza che anteriormente al 1º luglio 1956 avevano conseguito una o più promozioni determinò gravi sperequazioni di

trattamento, in quanto lo stipendio o la pensione venne a risultare d'importo inferione a quello che sarebbe spettato se si fosse tenuto conto degli stipendi con i relativi aumenti biennali che gli interessati avrebbero raggiunto in base alle anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche precedentemente rivestite.

Al fine di ovviare a tali spereguazioni, venne successivamente emanata la legge 8 agosto 1956, n. 751, che, all'articolo 1, stabilisce che ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella qualifica rivestita al 1º luglio 1956, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, va attribuito quest'ultimo stipendio.

Lo stesso articolo 1 della citata legge stabilisce inoltre che, qualora detto stipendio risulti inferiore a quello che sarebbe spettato al 1º luglio 1956 se il dipendente non avesse conseguito alcuna promozione, va attribuito lo stipendio della qualifica rivestita d'importo uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1º luglio 1956 nella qualifica iniziale.

Peraltro, tenuto conto che l'applicazione di tali norme poteva determinare uno stipendio d'importo inferiore a quello spettante ad altro dipendente di pari o minore anzianità di servizio nella stessa carriera, ma di qualifica inferiore, l'articolo 2 della legge stessa prevede che, verificandosi tale caso, il dipendente di qualifica superiore possa ottenere, a domanda, l'attribuzione della differenza a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile soltanto in caso di promozione.

Giusta larticolo 4 della ripetuta legge 8 agosto 1956 numero 751, le cennate norme sono valevoli, ai fini della riliquidazione delle pensioni, anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di applicazione della legge stessa, i quali, però, sono stati esclusi dalla possibi-

lità di presentare la domanda per ottenere il cennato assegno personale pensionabile.

Le predette norme sono contemplate anche dagli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto 1957, n. 700, con la quale sono stati concessi aumenti di stipendio al personale ferroviario dell'esercizio, e dall'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale ferroviario.

Queste nuove disposizioni non hanno però del tutto eliminato le spereguazioni verificatesi nei confronti dei promossi, in quanto, in molti casi, l'ammontare complessivo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale attribuiti risulta minore di quello che sarebbe risultato tenendo conto dell'anzianità maturata in ciascuna qualifica: il che, evidentemente, non può ritenersi equo solo se si consideri che nei confronti di coloro che alla data di applicazione del nuovo sistema di aumenti biennali rivestivano la qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai fini dell'attribuzione degli aumenti stessi, è stata riconosciuta valevole l'intera anzianità maturata nella qualifica stessa, che s'identifica con l'intera anzianità di servizio.

Le sperequazioni che tuttora permangono si verificano particolarmente nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di applicazione delle norme predette, in quanto, come già rilevato, essi non hanno potuto chiedere l'attribuzione dell'assegno personale, previsto solo per il personale in servizio. Pertanto si verificano casi numerosissimi di pensionati che percepiscono una pensione d'importo minore di quella liquidata ad altri che all'atto della cessazione dal servizio rivestivano qualifiche inferiori.

L'inadeguatezza delle citate disposizioni legislative ad ovviare alle sperequazioni di cui trattasi hanno indotto alcuni parlamentari a presentare apposite proposte di legge rivolte a sanare gli inconvenienti derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse, per cui si è ritenuto equo provvedere organicamente allo scopo, mediante il presente articolo 3.

Considerato che l'articolo 173 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (legge 26 marzo 1958, n. 425) regola l'attribuzione degli stipendi già spettanti alla data della sua applicazione in dipendenza delle nuove qualifiche di inquadramento del predetto personale, con l'articolo 3 della presente legge si modificano talune disposizioni del citato articolo 173, prevedendo l'attribuzione dello stipendio eventualmente più elevato che sarebbe spettato nella qualifica rivestita, tenendo conto dello stipendio che sarebbe stato raggiunto in ciascuna delle qualifiche precedentemente rivestite durante la carriera percorsa, in base alle relative anzianità.

Si prevede inoltre, col medesimo articolo, il riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo prestato da parte dei dipendenti, già appartenenti alla categoria dei sussidiari, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio.

La concessione di tale beneficio è prevista a favore di detto personale ferroviario, sistemato a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, per l'intero servizio non di ruolo, analogamente a quanto stabilito a favore dei salariati delle altre Amministrazioni dello Stato dagli articoli 12 e 13 della legge 27 marzo 1959, n. 324.

Pertanto l'applicazione della disposizione comporta l'attribuzione dello stipendio previa ricostruzione della carriera economica degli interessati, aggiungendo nella qualifica di sistemazione all'anzianità di ruolo quella maturata nella posizione non di ruolo.

L'estensione al personale ferroviario già sussidiario dello stesso beneficio concesso ai salariati delle altre Amministrazioni è da ritenersi giustificata, tenuto conto che il personale stesso rivestiva qualifiche dello esercizio (operaio, aiutante operaio, manovale, cantoniere) che sono equiparabili a quelle del personale salariato.

Detto beneficio assorbe quello già attribuito in misura minore dal quinto comma dell'articolo 196 dello stato giuridico.

Art. 4. — Questo articolo prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 3 anche ai dipendenti già

in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato, disponendo altresì un criterio di equiparazione sulla base delle mansioni espletate.

Art. 5. — Si dispone che l'eventuale maggiore stipendio spettante in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 assorba gli assegni personali eventualmente in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'articolo 173 quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto il provvedimento di cui trattasi risulti superiore all'importo del nuovo stipendio spettante, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire solo in caso di promozione.

Artt. 6 e 7. — Tali articoli prevedono la estensione al personale cessato dal servizio delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, ai fini della riliquidazione delle pensioni.

Art. 8. — La modifica all'articolo 194 dello stato giuridico viene suggerita da un principio di equità invocato dagli interessati per ottenere gli stessi requisiti di ammissibilità ai concorsi speciali che sono stati previsti per l'inquadramento di cui all'articolo 213 dello stato giuridico con la modifica apportata a tale articolo dalla presente legge.

Peraltro l'aggiunta di un comma mira ad eliminare dubbi sul trattamento di quiescenza da praticare a personale che viene inquadrato a ruolo anche in età avanzata e che, per il suo particolare dispositivo, è applicabile anche al personale femminile utilizzato a cottimo per lavori di dattilografia, già inquadrato in base alla lettera b) dello stesso primo comma dell'articolo 194 dello stato giuridico.

Art. 9. — Si tratta di precisazione per ovviare all'opposizione avanzata dalla Corte

dei conti circa la data alla quale dovevano essere posseduti i requisiti dell'articolo 213 dello stato giuridico. Difatti, i requisiti per l'ammissione al pubblico impiego sono riferiti, in base all'articolo 3 dello stato giuridico stesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di assunzione; senonchè tale norma deluderebbe l'aspettativa di quel personale delle ditte appaltatrici già prossimo all'eccezionale limite massimo di età per esso previsto, per cui si è inteso porre la deroga di cui all'articolo 9 del disegno di legge; la deroga, invece, concernente gli altri requisiti, costituisce una

maggiore agevolazione per il personale di cui si tratta.

Anche per il personale interessato all'articolo 213 dello stato giuridico del personale ferroviario si è aggiunto un comma, come nel caso del precedente articolo 8, per stabilire condizioni circa il trattamento di quiescenza.

Art. 10. — Si stabilisce che il provvedimento abbia effetto dal 1° ottobre 1961.

Art. 11. — Indica i mezzi per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del provvedimento proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando l'assenza, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, non supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90.

« Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilità permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle pensioni, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di età e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15).

« Il trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è definitivo.

« Agli effetti della determinazione del trattamento più favorevole, non si deve tener conto degli 'speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti, sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato.

« Chiunque ritenga di aver diritto a pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o dalla morte del dipendente, per gli aventi causa.

« Gli aventi causa di ex dipendenti morti in quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.

« Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilità dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento di pensione eccezionale concesso con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento più favorevole da assegnarsi, delle norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.

È fatto salvo il trattamento goduto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora esso risulti di importo superiore a quello determinato in base alle norme del precedente comma.

Per le cessazioni dal servizio e per i casi di morte di ex dipendenti in pensione, entrambi avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere il trattamento eccezionale di pensione di cui al sesto comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, numero 425, modificata dalla presente legge, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi causa del pensionato deceduto prima della scadenza di detto triennio, è concesso un ulteriore termine di due anni a decorrere dalla morte del dante causa.

Art. 3.

I commi terzo e successivi dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue:

« Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presen-

te legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per le varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero già in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio.

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste dalla presente legge, nonchè le anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianità, i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data in cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decretolegge 1º gennaio 1924, n. 761, dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

« Per i dipendenti già sussidiari, sistematì a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, va tenuto conto dell'in tero periodo di servizio non di ruolo a suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianità di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo.

« Sulla misura dello stipendio determinato in applicazione del presente articolo vanno applicate le successive variazioni derivanti dalla progressione di carriera anche semplicemente economica.

« Lo stipendio risultante in applicazione del presente articolo va attribuito dalla data dalla quale ha effetto la presente legge, soltanto se più favorevole di quello già in godimento alla data medesima, anche in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

« Le disposizioni di cui al presente articolo assorbono i benefici di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo

196 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che sono abrogati ».

Art. 4.

Le disposizioni previste dal precedente articolo 3 sono applicabili anche ai dipendenti già in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Nei riguardi dei dipendenti contemplati al precedente comma la equiparazione delle qualifiche rivestite durante la carriera svolta con quelle previste per il personale delle Ferrovie dello Stato verrà stabilita sulla base delle mansioni svolte, con provvedimento del Direttore generale, su proposta di apposita Commissione da lui nominata.

Art. 5.

La differenza tra il nuovo più elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello già spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'articolo 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire in caso di promozione.

Art. 6.

Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali

assegni personali pensionabili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.

Art. 7.

Ove l'ammontare complessivo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri spettanti in applicazione del precedente articolo 6, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti.

Art. 8.

La lettera *a*) dell'articolo 194, primo comma della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« a) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio ».

Il limite di età indicato nell'ultimo comma del medesimo articolo 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

All'articolo 194 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione.

« In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di

pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo ».

Art. 9.

La lettera *a*) dell'articolo 213, primo comma della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« a) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva la applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di età che è elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio ».

L'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio ».

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1º ottobre 1961.

Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.